



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

## Speciale N. 120 del 23 Settembre 2016

**DECRETI DI ESPROPRIO COMUNI DI  
BARISCIANO - CIVITELLA CASANOVA - FONTECCHIO - OCRE - PRATA D'ANSIDONIA**

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA  
L'AQUILA  
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE II

### Avvisi, Concorsi, Inserzioni

#### USRA-USRC

Decreto di Esproprio n. 40 del 16.08.2016 – Comune di Barisciano.....	4
Decreto di Esproprio n. 1 del 25.08.2016 – Comune di Civitella Casanova .....	10
Decreto di Esproprio n. 1 del 08.08.2016 – Comune di Fontecchio .....	14
Decreto di Esproprio n. 2 del 08.08.2016 – Comune di Fontecchio .....	20
Decreto di Esproprio n. 3 del 08.08.2016 – Comune di Fontecchio .....	27
Decreto di esproprio n. 94 del 09.08.2016 – Comune di Ocre .....	32
Decreto di Esproprio n. 1 del 09.08.2016 – Comune di Prata D’Ansidonia .....	37
Decreto di Esproprio n. 2 del 09.08.2016 – Comune di Prata D’Ansidonia .....	43
Decreto di Esproprio n. 3 del 09.08.2016 – Comune di Prata D’Ansidonia .....	50
Decreto di Esproprio n. 4 del 24.08.2016 – Comune di Prata D’Ansidonia .....	56

## PARTE II

## Avvisi, Concorsi, Inserzioni

USRA-USRC

Decreto di Esproprio n. 40 del 16.08.2016 - Comune di Barisciano

**COMUNE DI BARISCIANO**  
**Provincia di L'Aquila***Piazza Trieste, 1 - 67021 BARISCIANO - Tel. 0862 89565 - Fax 0862 89225 - e-mail: [comuneditabarisciano@libero.it](mailto:comuneditabarisciano@libero.it)*

ORIGINALE DECRETO SINDACALE - SISMA

N. 40 DEL 16-08-2016

Registro Generale n. 41

**Oggetto: REALIZZAZIONE MAP CAPOLUOGO.****REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ESPROPRI.**

## IL SINDACO

Foglio	Particella
39	268
39	271
39	275
39	277
39	944

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto rep n. 20 del 28/08/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;



- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile”* con specifico riferimento all’art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *“di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione”* ed ancora *“di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreti del Commissario delegato prot. 20 del 28/08/2009 con i quali è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis”*;
- Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.40 del 16-08-2016 COMUNE DI BARISCIANO



- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto Sindacale n. 2582 del 03/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
39	268	23/09/2009
39	271	23/09/2009
39	275	23/09/2009
39	277	23/09/2009
39	944	23/09/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
39	268	663	19/01/2016
39	271	662	19/01/2016

Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.40 del 16-08-2016 COMUNE DI BARISCIANO

39	275	656	19/01/2016
39	277	648	19/12/2016
39	944	646	19/01/2016

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
39	268	70	15/06/2016	€ 6.729,38			€ 0,00
39	271	71	15/06/2016	€ 1.318,13			€ 0,00
39	275	73	15/06/2016	€ 2.566,88			€ 0,00
39	277	74	15/06/2016	€ 3.399,38			€ 0,00
39	944	86	15/06/2016	€ 1.456,88			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

#### DECRETA

##### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARISCIANO C.F. 00195850664, con sede in BARISCIANO Piazza Trieste, 1 - 67021 BARISCIANO (AQ), dei beni immobili ricadenti nel Comune di BARISCIANO iscritti nel Catasto terreni di BARISCIANO come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
18	39	268	GIANNANGELI SABATINO n. a BARISCIANO il 20/10/1936 c.f. GNNSTN36R20A667Z PROPRIETA' 1/5, MASCI FRANCO n. a BARISCIANO il 01/01/1900 c.f. MSCFNC00A01A667E PROPRIETA' 1/5, MASCI GIULIO n. a BARISCIANO il 01/01/1900 c.f. MSCGLI00A01A667V PROPRIETA' 1/5, MASCI LUDOVICO n. a BARISCIANO il 27/12/1906 c.f. MSLVCO6T27A667M PROPRIETA' 1/5, MASCI MARIA n. a BARISCIANO il 18/09/1909 c.f. MSCMRA09P58A667G PROPRIETA' 1/5
21	39	271	BADIA DOMENICA n. a BARISCIANO il 07/06/1888 c.f. BDADNC88H47A667C PROPRIETA' 1/3, CANTERA VINCENZO n. a BARISCIANO il 14/05/1884 c.f. CNTVCN84E14A667V PROPRIETA' 1/3, D'ALESSANDRO NUNZIA n. a BARISCIANO il 03/05/1952 c.f. DLSNNZ52E43A667F PROPRIETA' 1/3
25	39	275	PACIFICO ANTONIO n. a BARISCIANO il 01/01/1900 c.f. PCFNTN00A01A667U PROPRIETA' 1/3, PACIFICO CONCETTA n. a BARISCIANO il 01/01/1900 c.f. PCFCCT00A41A667K PROPRIETA' 1/3, PACIFICO ROSA n. a BARISCIANO il 01/01/1900 c.f. PCFRS00A41A667B PROPRIETA' 1/3
27	39	277	BERNARDI MARIANTONIA n. a BARISCIANO il 01/01/1900 c.f. BRNMNT00A41A667C PROPRIETA' 1/3, MASCI ANTONIO n. a BARISCIANO il 30/10/1907 c.f. MSCNTN07R30A667J PROPRIETA' 1/3, MASCI BELVINA n. a BARISCIANO il 21/02/1914 c.f. MSCBVN14B61A667J PROPRIETA' 1/3
67	39	944	D'ALESSANDRO AGNESE n. a BARISCIANO il 12/02/1907 c.f. DLSGNS07B52A667A PROPRIETA' 1/7, D'ALESSANDRO CARLO n. a BARISCIANO il 09/12/1968 c.f. DLSCRL68T09A667R PROPRIETA' 1/7, D'ALESSANDRO CONCETTA n. a BARISCIANO il 01/10/1919 c.f. DLSCCT19R41A667L PROPRIETA' 1/7, D'ALESSANDRO LISCIENA n. a BARISCIANO il 30/04/1916 c.f. DLSLCN16D70A667O PROPRIETA' 1/7, DALESSANDRO ELPIDIO n. a BARISCIANO il 14/09/1912 c.f. DLSLPD12P14A667W PROPRIETA' 1/7, DALESSANDRO PIA DI CARLO n. a BARISCIANO il 11/12/1918 c.f. DLSPIA18T51A667Z PROPRIETA' 1/7, DALESSANDRO RIZIERO DI CARLO n. a BARISCIANO il 27/10/1914 c.f. DLSRZR14R27A667A PROPRIETA' 1/7

##### Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 15.470,65 (euro quindicimilaquattrocentosettanta\65) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327,

Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.40 del 16-08-2016 COMUNE DI BARISCIANO



tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

IL SINDACO  
DI PAOLO FRANCESCO





---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente decreto è stato affisso all'Albo Pretorio dal giorno 16-08-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
Barisciano, li 16-08-2016

MESSO  
BONANTUONO ANNAMARIA



## USRA-USRC

**Decreto di Esproprio n. 1 del 25.08.2016 – Comune di Civitella Casanova**

**COMUNE DI  
CIVITELLA CASANOVA**  
Provincia di Pescara

Cod. Fisc. 00228640686 - Tel. 085/845115 – fax 085/8459958  
e-mail: civitellacas.tecnico@pec-comuni.it  
www.comune.civitellacasanova.pe.it



**area omogenea 5** - Brittoli, Bussi sul Tirino,  
Capestrano, Civitella Casanova,  
Cugnoli, Montebello di Bertona, Ofena, Popoli,  
Torre de' Passeri

**UFFICIO ESPROPRI****DECRETO DI ESPROPRIO n. 01 del 25/08/2016**

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di CIVITELLA CASANOVA – Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
22	136
22	189

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto rep n. 20 del 28/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";



- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 20 del 28/08/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e*



le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/04/2014 e il Decreto del Sindaco n. 7 del 22/04/2014 con i quali è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n. 8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
22	136	21/10/2009
22	189	21/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione Indennità		
Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
22	136	03953	03/04/2014	€ 12.166,67
22	189	03952	03/04/2014	€ 45.381,94

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
22	136			€ 0,00			€ 13.164,33
22	189			€ 0,00			€ 49.103,26

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

## DECRETA

### Art. 1



L'esproprio a favore del Comune di CIVITELLA CASANOVA C.F.00228640686, con sede in CIVITELLA CASANOVA, dei beni immobili ricadenti nel Comune di CIVITELLA CASANOVA iscritti nel Catasto terreni di CIVITELLA CASANOVA come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
	22	136	FRANCI ANGELO n. a PESCARA il 10/06/1941 c.f. FRNNG41H10G482Q e residente in PESCARA (PE) in VIA T. CAMPANELLA, 5 con titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, FRANCI FERDINANDO n. a PESCARA il 07/04/1940 c.f. FRNFDN40D07G482G e residente in PESCARA (PE) in VIA G. PARINI, 14 con titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2
	22	189	FRANCI ANGELO n. a PESCARA il 10/06/1941 c.f. FRNNG41H10G482Q e residente in PESCARA (PE) in VIA T. CAMPANELLA, 5 con titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, FRANCI FERDINANDO n. a PESCARA il 07/04/1940 c.f. FRNFDN40D07G482G e residente in PESCARA (PE) in VIA G. PARINI, 14 con titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2



#### Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 62.267,59 (euro sessantadue miladuecentosessantasette\59) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

#### Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

#### Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

#### Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

#### Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

#### Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

#### Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Comune di CIVITELLA CASANOVA**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
 Arch. Massimo Macrini

## USRA-USRC

**Decreto di Esproprio n. 1 del 08.08.2016 – Comune di Fontecchio****DECRETO DI ESPROPRIO n. 1 del 08/08/2016**

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di FONTECCHIO – Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
7	1052
7	1051
7	1053
7	1055
7	1054
7	1056
7	1057
7	1061
7	1060

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto n. 17 del 12/08/2009 che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la



- realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato n. 17 del 12/08/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle*



disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che “i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTO il decreto Sindacale n. 8 del 22/05/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
7	1052	19/08/2009
7	1051	19/08/2009
7	1053	19/08/2009
7	1055	19/08/2009
7	1054	19/08/2009
7	1056	19/08/2009
7	1057	19/08/2009
7	1061	19/08/2009
7	1060	19/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
7	1052	14459	01/12/2014
7	1051	14416	01/12/2014
7	1053	14460	01/12/2014
7	1055	14457	01/12/2014



7	1054	14456	01/12/2014
7	1056	14453	01/12/2014
7	1057	14410	01/12/2014
7	1061	14445	01/12/2014
7	1060	14461	01/12/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
7	1052	66	18/07/2016	€ 2.082,50	24	05/04/2016	€ 2.225,30
7	1051	62	15/07/2016	€ 31.077,82	20	04/04/2016	€ 33.208,87
7	1053	54	12/07/2016	€ 39.109,59	18	22/03/2016	€ 41.791,38
7	1055	69	20/07/2016	€ 2,19	22	04/04/2016	€ 2,34
7	1054	71	20/07/2016	€ 2.332,24	21	04/04/2016	€ 2.492,17
7	1056	65	18/07/2016	€ 2.283,75	25	05/04/2016	€ 2.440,35
7	1057	63	18/07/2016	€ 341,25	26	05/04/2016	€ 364,65
7	1061	75	21/07/2016	€ 91,88	27	05/04/2016	€ 98,17
7	1060	82	26/07/2016	€ 2.226,88	23	04/04/2016	€ 2.379,57

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

#### DECRETA

##### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di FONTECCHIO C.F. 00189210669, con sede in FONTECCHIO via Contrada Murata n. 10 67020 Fontecchio (AQ), dei beni immobili ricadenti nel Comune di FONTECCHIO iscritti nel Catasto terreni di FONTECCHIO come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
50	7	1052	CIANCONE ILVA n. a FONTECCHIO il 12/07/1926 c.f. CNCLVI26L52D681Z PROPRIETA' 1/2, CIANCONE IMOLO n. a FONTECCHIO il 15/07/1927 c.f. CNCMLI27L15D681Z PROPRIETA' 1/2
49	7	1051	CIANCONE ILVA n. a FONTECCHIO il 12/07/1926 c.f. CNCLVI26L52D681Z PROPRIETA' 1/2, CIANCONE IMOLO n. a FONTECCHIO il 15/07/1927 c.f. CNCMLI27L15D681Z PROPRIETA' 1/2
51	7	1053	CIANCONE ILVA n. a FONTECCHIO il 12/07/1926 c.f. CNCLVI26L52D681Z PROPRIETA' 1/2, CIANCONE IMOLO n. a FONTECCHIO il 15/07/1927 c.f. CNCMLI27L15D681Z PROPRIETA' 1/2
53	7	1055	CIANCONE ILVA n. a FONTECCHIO il 12/07/1926 c.f. CNCLVI26L52D681Z PROPRIETA' 1/2, CIANCONE IMOLO n. a FONTECCHIO il 15/07/1927 c.f. CNCMLI27L15D681Z PROPRIETA' 1/2
52	7	1054	CIANCONE ILVA n. a FONTECCHIO il 12/07/1926 c.f. CNCLVI26L52D681Z PROPRIETA' 1/2, CIANCONE IMOLO n. a FONTECCHIO il 15/07/1927 c.f. CNCMLI27L15D681Z PROPRIETA' 1/2
54	7	1056	CIANCONE ILVA n. a FONTECCHIO il 12/07/1926 c.f. CNCLVI26L52D681Z PROPRIETA' 1/2, CIANCONE IMOLO n. a FONTECCHIO il 15/07/1927 c.f. CNCMLI27L15D681Z PROPRIETA' 1/2
55	7	1057	CIANCONE ILVA n. a FONTECCHIO il 12/07/1926 c.f. CNCLVI26L52D681Z PROPRIETA' 1/2, CIANCONE IMOLO n. a FONTECCHIO il 15/07/1927 c.f. CNCMLI27L15D681Z PROPRIETA' 1/2

56	7	1061	CIANCONE ILVA n. a FONTECCHIO il 12/07/1926 c.f. CNCLVI26L52D681Z PROPRIETA' 1/2, CIANCONE IMOLO n. a FONTECCHIO il 15/07/1927 c.f. CNCMLI27L15D681Z PROPRIETA' 1/2
58	7	1060	CIANCONE ILVA n. a FONTECCHIO il 12/07/1926 c.f. CNCLVI26L52D681Z PROPRIETA' 1/2, CIANCONE IMOLO n. a FONTECCHIO il 15/07/1927 c.f. CNCMLI27L15D681Z PROPRIETA' 1/2

**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 164.550,90 (euro centosessantaquattromilacinquecentocinquanta\90) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile del Servizio**  
Ing. Salvatore Cifani



*(Handwritten signature of Ing. Salvatore Cifani)*

N. <sup>154</sup>326 del Registro delle Pubblicazioni all'albo pretorio

Il presente decreto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per <sup>154</sup>trenta giorni consecutivi dal <sup>09/08/2016</sup>.....





USRA-USRC

**Decreto di Esproprio n. 2 del 08.08.2016 – Comune di Fontecchio**

# COMUNE DI FONTECCHIO

PROVINCIA DI L'AQUILA

Cap. 67020

Cod. Fisc. 00189210669

Tel. 0862/85131

Fax. 0862/85134

**DECRETO DI ESPROPRIO n. 2 del 08/08/2016**

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di FONTECCHIO – Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
3	1002
3	1003
3	1051
3	490
3	493
3	495
3	537
3	538
3	539
3	540
3	544
3	545
3	546
3	1140
3	971
3	972

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto n. 17 del 12/08/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce



- provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato n. 17 del 12/08/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni"*



di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;

- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: "Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità";
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il decreto Sindacale n. 8 del 22/05/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
3	1002	19/08/2009
3	1003	19/08/2009
3	1051	19/08/2009
3	490	19/08/2009
3	493	19/08/2009
3	495	19/08/2009
3	537	19/08/2009
3	538	19/08/2009
3	539	19/08/2009
3	540	19/08/2009
3	544	19/08/2009



3	545	19/08/2009
3	546	19/08/2009
3	1140	19/08/2009
3	971	19/08/2009
3	972	19/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
3	1002	14424	01/12/2014
3	1003	14425	01/12/2014
3	1051	14427	01/12/2014
3	490	14429	01/12/2014
3	493	04071	17/03/2015
3	495	14435	01/12/2014
3	537	04069	17/03/2015
3	538	04067	17/03/2015
3	539	04063	17/03/2015
3	540	04061	17/03/2015
3	544	4073	17/03/2015
3	545	4046	17/03/2015
3	546	4066	17/03/2015
3	1140	4070	17/03/2015
3	971	14436	01/12/2014
3	972	14422	01/12/2014



VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
3	1002	59	14/07/2016	€ 332,21			€ 0,00
3	1003	81	26/07/2016	€ 287,58			€ 0,00
3	1051			€ 0,00	78	25/07/2016	€ 557,81
3	490			€ 0,00	77	25/07/2016	€ 1.636,25
3	493	64	18/07/2016	€ 901,00			€ 0,00
3	495	58	14/07/2016	€ 570,21			€ 0,00
3	537	53	12/07/2016	€ 1.251,39			€ 0,00
3	538	55	14/07/2016	€ 1.476,64			€ 0,00
3	539			€ 0,00	76	25/07/2016	€ 8.434,36
3	540	73	21/07/2016	€ 3.128,47			€ 0,00
3	544	60	15/07/2016	€ 322,29			€ 0,00

3	545	57	14/07/2016	€ 300,33	€ 0,00
3	546	74	21/07/2016	€ 575,64	€ 0,00
3	1140	56	14/07/2016	€ 483,44	€ 0,00
3	971	52	12/07/2016	€ 619,79	€ 0,00
3	972	67	19/07/2016	€ 570,21	€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

### DECRETA

#### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di FONTECCHIO C.F. 00189210669, con sede in FONTECCHIO via Contrada Murata n. 10 67020 Fontecchio (AQ), dei beni immobili ricadenti nel Comune di FONTECCHIO iscritti nel Catasto terreni di FONTECCHIO come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
1			TURAVANI CLAUDIO n. a GERMANIA il 03/03/1962 c.f. TRVCLD62C03Z112G PROPRIETA' 1/7, TURAVANI ELIDA ZELINDA n. a FAGNANO ALTO il 27/01/1946 c.f. TRVLZL46A67D465A PROPRIETA' 1/7, TURAVANI GIUSEPPE n. a FONTECCHIO il 19/02/1937 c.f. TRVGPP37B19D681X PROPRIETA' 1/7, TURAVANI LILIANA n. a FONTECCHIO il 18/07/1929 c.f. TRVLLN29L58D681H PROPRIETA' 1/7, TURAVANI LUIGI n. a FONTECCHIO il 17/09/1942 c.f. TRVLGU42P17D681P PROPRIETA' 1/7, TURAVANI SANDRO n. a L'AQUILA il 04/09/1964 c.f. TRVSDR64P04A345I PROPRIETA' 1/7, TURAVANI WALTER n. a FONTECCHIO il 15/12/1970 c.f. TRVWTR70T15D681J PROPRIETA' 1/7
	3	1002	
2			TURAVANI CLAUDIO n. a GERMANIA il 03/03/1962 c.f. TRVCLD62C03Z112G PROPRIETA' 1/7, TURAVANI ELIDA ZELINDA n. a FAGNANO ALTO il 27/01/1946 c.f. TRVLZL46A67D465A PROPRIETA' 1/7, TURAVANI GIUSEPPE n. a FONTECCHIO il 19/02/1937 c.f. TRVGPP37B19D681X PROPRIETA' 1/7, TURAVANI LILIANA n. a FONTECCHIO il 18/07/1929 c.f. TRVLLN29L58D681H PROPRIETA' 1/7, TURAVANI LUIGI n. a FONTECCHIO il 17/09/1942 c.f. TRVLGU42P17D681P PROPRIETA' 1/7, TURAVANI SANDRO n. a L'AQUILA il 04/09/1964 c.f. TRVSDR64P04A345I PROPRIETA' 1/7, TURAVANI WALTER n. a FONTECCHIO il 15/12/1970 c.f. TRVWTR70T15D681J PROPRIETA' 1/7
	3	1003	
3	3	1051	LUCREZI ALFONSO n. a L'AQUILA il 27/01/1939 c.f. LCRLNS39A27A345T PROPRIETA'
5	3	490	LUCREZI ALFONSO n. a L'AQUILA il 27/01/1939 c.f. LCRLNS39A27A345T PROPRIETA'
7	3	493	DI PASQUALE RAFFAELE FU GIACINTO n. a FONTECCHIO il 01/01/1900 c.f. DPSRFL00A01D681Z PROPRIETA'
9	3	495	DI PASQUALE RAFFAELE FU GIACINTO n. a FONTECCHIO il 01/01/1900 c.f. DPSRFL00A01D681Z PROPRIETA'
10	3	537	DI PASQUALE RAFFAELE FU GIACINTO n. a FONTECCHIO il 01/01/1900 c.f. DPSRFL00A01D681Z PROPRIETA'
11	3	538	DI PASQUALE RAFFAELE FU GIACINTO n. a FONTECCHIO il 01/01/1900 c.f. DPSRFL00A01D681Z PROPRIETA'
12	3	539	LUCREZI ALFONSO n. a L'AQUILA il 27/01/1939 c.f. LCRLNS39A27A345T PROPRIETA'
13	3	540	EDILVELINIA SRL c.f. 00895351005 PROPRIETA'
17	3	544	CIANCONE LUIGI n. a FONTECCHIO il 21/06/1926 c.f. CNCLGU26H21D681V PROPRIETA'
18			CIANCONE ANNIBALE DI ANGELOCROCE n. a FONTECCHIO il 01/01/1900 c.f. CNCNBL00A01D681X PROPRIETA' 1/6, CIANCONE ANTONIO DI ANGELOCROCE n. a FONTECCHIO il 01/01/1900 c.f. CNCNTN00A01D681N PROPRIETA' 1/6, CIANCONE ETTORE DI ANGELOCROCE n. a FONTECCHIO il 01/01/1900 c.f. CNCTTR00A01D681X PROPRIETA' 1/6, CIANCONE FRANCESCO DI ANGELOCROCE n. a FONTECCHIO il 01/01/1900 c.f. CNCFNC00A01D681A PROPRIETA' 1/6, DI NARDO ANNA DORA LUCIA n. a FONTECCHIO il 19/07/1940 c.f. DNRNDR40L59D681A PROPRIETA' 1/6, DI NARDO LUIGI n. a FONTECCHIO il 21/06/1942 c.f. DNRLGU42H21F462Z PROPRIETA' 1/6
	3	545	



19	3	546	EDILVELINIA SRL c.f. 00895351005 PROPRIETA'
37	3	1140	ANGELONE ALDO n. a FONTECCHIO il 17/10/1946 c.f. NGLLDA46R17D681L PROPRIETA' 1/3, ANGELONE RENATO MATTEO n. a FONTECCHIO il 24/02/1956 c.f. NGLRNT56B24D681M PROPRIETA' 1/3, ROSSI ROSINA DI VINCENZO n. a FONTECCHIO PROPRIETA' 1/3
24	3	971	DI PASQUALE RAFFAELE FU GIACINTO n. a FONTECCHIO il 01/01/1900 c.f. DPSRFL00A01D681Z PROPRIETA'
25	3	972	FRANCIOSI RICCI OLGA ELENA FELICIA n. a FONTECCHIO il 25/05/1927 c.f. FRNLGO27E65D681A PROPRIETA' 1/4, PAOLINI ALESSIO n. a L'AQUILA il 09/12/1949 c.f. PLNLSS49T09A345W PROPRIETA' 1/4, PAOLINI GABRIELLA n. a PARMA il 05/08/1946 c.f. PLNGRL46M45G337M PROPRIETA' 1/4, PAOLINI SIMONETTA n. a ROMA il 02/12/1957 c.f. PLNSNT57T42H501Y PROPRIETA' 1/4

**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 21.447,61 (euro ventunomilaquattrocentoquarantasette\61) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.



**Il Responsabile del Servizio**  
Ing. Salvatore Cifani

N. 327 del Registro delle Pubblicazioni all'albo pretorio

Il presente decreto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per <sup>15</sup> ~~trenta~~ giorni consecutivi dal 09.10.2016



MONTECCHIO



USRA-USRC

**Decreto di Esproprio n. 3 del 08.08.2016 - Comune di Fontecchio**

# COMUNE DI FONTECCHIO

PROVINCIA DI L'AQUILA

Cap. 67020

Cod. Fisc. 00189210669

Tel. 0862/85131

Fax. 0862/85134

**DECRETO DI ESPROPRIO n. 3 del 08/08/2016**

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di FONTECCHIO - Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
7	1012

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto rep n. 17 del 12/08/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009,



- n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 17 del 12/08/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;



VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il decreto del Comune n. 8 del 22/05/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
7	1012	19/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
7	1012	14430	01/12/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
7	1012	84	27/07/2016	€ 3.533,54	61	15/07/2016	€ 3.775,84

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

## DECRETA

### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di FONTECCHIO C.F. 00189210669, con sede in FONTECCHIO via Contrada Murata n. 10 67020 Fontecchio (AQ), del bene immobile ricadente nel Comune di FONTECCHIO iscritto nel Catasto terreni di FONTECCHIO come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
26	7	1012	CIANCONE ILVA n. a FONTECCHIO il 12/07/1926 c.f. CNCLVI26L52D681Z PROPRIETA' 1/2, CIANCONE IMOLO n. a FONTECCHIO il 15/07/1927 c.f. CNCMLI27L15D681Z PROPRIETA' 1/2

**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 7.309,38 (euro settemilatrecentonove\38) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile del Servizio**  
 Ing. Salvatore Cifani





N. .....<sup>328</sup>..... del Registro delle Pubblicazioni all'albo pretorio


Il presente decreto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per <sup>15</sup> trenta giorni consecutivi dal .....<sup>09</sup>09.08.2016.....



## USRA-USRC

## Decreto di esproprio n. 94 del 09.08.2016 – Comune di Ocre

PER CUI CONFORME



COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 94 del 09/08/2016  
 (ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di OCRE – Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
18	130
18	1045
18	718
2	454
2	455

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO i decreti rep n. 17 del 12/08/2009 e rep n. 20 del 28/08/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportano la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";



- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 17 del 12/08/2009 e prot. 20 del 28/08/2009 con i quali è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis”*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009,prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l’altro, le attività espropriative;
- VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e*



le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il decreto del Comune n. 15 del 15/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;-

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
18	130	14/08/2009
18	1045	14/08/2009
18	718	14/08/2009
2	454	31/08/2009
2	455	31/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
18	130	04103	14/10/2013
18	1045	04100	14/10/2013
18	718	04102	14/10/2013
2	454	1488	05/08/2013
2	455	1455	05/08/2013

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
18	130	86	07/11/2014	€ 61.300,36			€ 0,00
18	1045	87	07/11/2014	€ 15.100,31			€ 0,00
18	718	90	07/11/2014	€ 10.669,75			€ 0,00
2	454			€ 0,00	36	20/05/2014	€ 1.371,78
2	455			€ 0,00	37	20/05/2014	€ 598,89



CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

#### DECRETA

##### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 80002850669, con sede in OCRE via del Municipio, 1, dei beni immobili ricadenti nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
1	18	130	ALTANA GIOVANNI n. a BUDDUSO' il 03/04/1949 c.f. LTNGNN49D03B246J PROPRIETA' 1/2, SILVI NICOLINA n. a PALOMBARA SABINA il 09/09/1945 c.f. SLVNLN45P49G293C PROPRIETA' 1/2
2	18	1045	ALTANA GIOVANNI n. a BUDDUSO' il 03/04/1949 c.f. LTNGNN49D03B246J PROPRIETA' 1/2, SILVI NICOLINA n. a PALOMBARA SABINA il 09/09/1945 c.f. SLVNLN45P49G293C PROPRIETA' 1/2
4	18	718	BEVERE MASSIMO n. a ROMA il 16/06/1955 c.f. BVRMSM55H16H501G PROPRIETA' 1/5, BONIFACCIA EMANUELA n. a ROMA il 17/09/1956 c.f. BNFMNLS6P57H501D PROPRIETA' 1/5, BONIFACCIA FEDERICA n. a ROMA il 01/02/1961 c.f. BNFFRC61B41H501D PROPRIETA' 1/5, BONIFACCIA LORENZO n. a ROMA il 24/11/1966 c.f. BNFLNZ66S24H501Q PROPRIETA' 1/5, SCICCHITANO MAURIZIO n. a ROMA il 20/08/1956 c.f. SCCMRZ56M20H501U PROPRIETA' 1/5
36	2	454	PIETROPAOLI ANTONIA RITA n. a L'AQUILA il 06/12/1948 c.f. PTRNNR48T46A345Y PROPRIETA'
37	2	455	CARDARELLI ALESSANDRA n. a L'AQUILA il 14/01/1967 c.f. CRDLSN67A54A345W PROPRIETA' 1/3, CARDARELLI ANDREA n. a L'AQUILA il 02/11/1971 c.f. CRDNR71S02A345V PROPRIETA' 1/3, CARDARELLI VINCENZO n. a L'AQUILA il 08/05/1963 c.f. CRDVCN63E08A345I PROPRIETA' 1/3

##### Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 89.041,18 (euro ottantanovemilaquarantuno\18) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

##### Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

##### Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

##### Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

##### Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

##### Art. 7


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

##### Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le

controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE  
Il Responsabile del Servizio  
Ing. Fausto Pancella





## USRA-USRC

## Decreto di Esproprio n. 1 del 09.08.2016 - Comune di Prata D'Ansidonia



## COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA

DECRETO DI ESPROPRIO n. 01 del 09/08/2016  
 (ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di PRATA D'ANSIDONIA - Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
20	100
20	102
20	103
20	104
20	105
20	106
20	107
20	109
20	117
20	118
20	135
20	138
4	1614

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto n. 20 del 28/08/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportano dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;



- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato n. 20 del 28/08/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;*
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del*



decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che “i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTO il decreto Sindacale n. 18 del 08/05/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
20	100	25/09/2009
20	102	25/09/2009
20	103	25/09/2009
20	104	25/09/2009
20	105	25/09/2009
20	106	25/09/2009
20	107	25/09/2009
20	109	25/09/2009
20	117	25/09/2009
20	118	25/09/2009
20	135	25/09/2009
20	138	25/09/2009
4	1614	25/09/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
20	100	11801	29/07/2015
20	102	11799	29/07/2015
20	103	11798	29/07/2015
20	104	11795	29/07/2015

20	105	11803	29/07/2015
20	106	11804	29/07/2015
20	107	11802	29/07/2015
20	109	11784	29/07/2015
20	117	11792	29/07/2015
20	118	15215	22/10/2015
20	135	15230	22/10/2015
20	138	15234	22/10/2015
4	1614	11796	29/07/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
20	100	44	20/07/2016	€ 20,25			€ 0,00
20	102	46	20/07/2016	€ 24,75			€ 0,00
20	103	47	20/07/2016	€ 21,00			€ 0,00
20	104	48	20/07/2016	€ 21,00			€ 0,00
20	105	49	20/07/2016	€ 26,40			€ 0,00
20	106	50	20/07/2016	€ 24,75			€ 0,00
20	107	51	20/07/2016	€ 21,00			€ 0,00
20	109	53	20/07/2016	€ 147,75			€ 0,00
20	117	60	20/07/2016	€ 13,56			€ 0,00
20	118	61	20/07/2016	€ 39,54			€ 0,00
20	135	76	20/07/2016	€ 25,09			€ 0,00
20	138	79	20/07/2016	€ 138,40			€ 0,00
4	1614	43	20/07/2016	€ 1.302,75			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

#### DECRETA

##### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di PRATA D'ANSIDONIA C.F. 00195150669, con sede in PRATA D'ANSIDONIA Via Roma n° 3, 67020 PRATA D'ANSIDONIA (AQ), dei beni immobili ricadenti nel Comune di PRATA D'ANSIDONIA iscritti nel Catasto terreni di PRATA D'ANSIDONIA come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
4			CAROSI CONCETTA FU PIETRO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSCCT00A41G992D PROPRIETA' 1/16, CAROSI DANTE n. a L'AQUILA il 27/03/1926 c.f. CRSDNT26C27A345F PROPRIETA' 1/16, CAROSI ELENA n. a L'AQUILA il 21/09/1928 c.f. CRSLNE28P61A345L PROPRIETA' 1/16, CAROSI ELPIDIO n. a TERAMO il 02/05/1914 c.f. CRSLPD14E02L103J PROPRIETA' 1/16, CAROSI IOLANDA n. a L'AQUILA il 07/11/1933 c.f. CRSLND33S47A345F PROPRIETA' 1/16, CAROSI MARIA FU PIETRO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSMRA00A41G992X PROPRIETA' 1/16, CAROSI MARIANNA FU PIETRO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSMNN00A41G992W PROPRIETA' 1/16, CAROSI VINCENZO n. a L'AQUILA il 15/05/1917 c.f. CRSVCN17E15A345X PROPRIETA' 1/16, DE RUBEIS CESIDIO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 28/06/1933 c.f.
	20	100	



			DRBCSD33H28G992A PROPRIETA' 1/16, DE RUBEIS PALMA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 14/08/1925 c.f. DRBPLM25M54G992I PROPRIETA' 1/16, DE RUBEIS PASQUALE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 17/04/1927 c.f. DRBPQL27D17G992E PROPRIETA' 1/16, DE RUBEIS SANTE FU CESIDIO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBSNT00A01G992U PROPRIETA' 1/16, DE SANTIS MARIANNA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DSNMNN00A01G992D PROPRIETA' 1/16, IANNUCCI ANNA LISA n. a L'AQUILA il 18/07/1951 c.f. NNCNLS51L60A345S PROPRIETA' 1/16, IANNUCCI WALTER n. a L'AQUILA il 01/01/1969 c.f. NNCWTR69A01A345K PROPRIETA' 1/16, LEONARDIS ELISABETTA n. a L'AQUILA il 31/03/1988 c.f. LNRLBT88C71A345O PROPRIETA' 1/16
6	20	102	PIETRANGELI RAFFAELE FU LUIGI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. PTRRF00A01G992K PROPRIETA'
7	20	103	MORELLI ANGELO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. MRLNGL00A01G992R PROPRIETA' 1/5, MORELLI FIRMINIA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. MRLFMN00A41G992S PROPRIETA' 1/5, MORELLI GIULIA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. MRLGLI00A41G992A PROPRIETA' 1/5, MORELLI OVILIA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. MRLVLO00A41G992V PROPRIETA' 1/5, PIETRANGELI GENNARO FU BENEDETTO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. PTRGNR00A01G992M PROPRIETA' 1/5
8	20	104	PIETRANGELI ANRICO VINCENZO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 03/03/1884 c.f. PTRNRC84C03G992Z PROPRIETA'
9	20	105	PIETRANGELI ARMANDO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 02/05/1938 c.f. PTRRND38E02G992K PROPRIETA' 1/2, ROSSI ANNA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 05/07/1938 c.f. RSSNNA38L45G992S PROPRIETA' 1/2
10	20	106	PIETRANGELI ANNAMARIA FU PASQUALE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. PTRNMR00A41G992V PROPRIETA' 1/5, PIETRANGELI CATERINA FU CARMINE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. PTRCRN00A41G992W PROPRIETA' 1/5, PIETRANGELI GAETANO FU PASQUALE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. PTRGTN00A01G992C PROPRIETA' PER 1/5, PIETRANGELI PAOLO FU CARMINE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. PTRPLA00A01G992O PROPRIETA' 1/5, PIETRANGELI TERESA FU PASQUALE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. PTRTRS00A41G992S PROPRIETA' 1/5
11	20	107	PIETRANGELI ALFONSO NATO IL 1/8/1927 n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/08/1927 c.f. PTRLNS27M01G992U PROPRIETA' 1/5, PIETRANGELI ANGELO FU SANTE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. PTRNGL00A01G992I PROPRIETA' 1/5, PIETRANGELI GIOVANNI FU SANTE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. PTRGNM00A01G992I PROPRIETA' 1/5, PIETRANGELI GIUSEPPE FU SANTE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. PTRGPP00A01G992T PROPRIETA' 1/5, PIETRANGELI LEONINO NATO IL 15/2/1920 n. a PRATA D'ANSIDONIA il 15/02/1920 c.f. PTRLNN20B15G992E PROPRIETA' 1/5
13	20	109	CICERONE DOMENICO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/08/1948 c.f. CCRDNC48M01G992M PROPRIETA' 500/1000, CICERONE VINCENZO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 16/06/1946 c.f. CCRVCN46H16G992N PROPRIETA' 500/1000
20	20	116	SANTARELLI PIETRO FU LORETO PROPRIETA'
21	20	117	CICERONE GIOVANNA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 27/01/1951 c.f. CCRGNN51A67G992D PROPRIETA'
22	20	118	CAROSI ADAMO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 04/02/1926 c.f. CRSDMA26B04G992M PROPRIETA' 1/8, CAROSI ANGELO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSNGL00A01G992M PROPRIETA' 1/8, CAROSI ANNA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSNNA00A41G992K PROPRIETA' 1/8, CAROSI ARCANGELO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSRNG00A01G992Q PROPRIETA' 1/8, CAROSI CORRADO n. a PRATA D'ANSIDONIA PROPRIETA' 1/8, CAROSI ROMEO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 07/01/1923 c.f. CRSRMO23A07G992U PROPRIETA' 1/8, CAROSI ROSINA PROPRIETA' 1/8, GRILLI GIUSEPPINA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. GRLGPP00A41G992D PROPRIETA' 1/8
39	20	135	CICCARELLI VINCENZO FU ANGELO SANTE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CCCVCN00A01G992Q PROPRIETA' 1/7, DE PAOLIS MADDALENA FU PAOLO VED SANTARELLI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DPLMDL00A41G992Z PROPRIETA' 1/7, DE RUBEIS FRANCESCO FU DOMENICO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBFNC00A01G992Q PROPRIETA' 1/7, SANTARELLI ANNA FU GIAMBATTISTA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTNNA00A41G992P PROPRIETA' 1/7, SANTARELLI ANTONIO FU GIAMBATTISTA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTNTN00A01G992S PROPRIETA' 1/7, SANTARELLI ORESTE FU GIAMBATTISTA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTRST00A01G992A PROPRIETA' 1/7, SANTARELLI SANTE FU GIAMBATTISTA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTSNT00A01G992J PROPRIETA' 1/7
42	20	138	CLEMENTE MARIA FU ALESSANDRO VED SANTARELLI n. a PRATA D'ANSIDONIA il



			01/01/1900 c.f. CLMMRA00A41G992X PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI ANTONINO FU DOMENICO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTNNN00A01G992Y PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI GIUSEPPINA FU DOMENICO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTGPP00A41G992G PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI CASTELLI ANTONINA MARIA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 17/12/1929 c.f. SNTNNN29T57G992U PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI CASTELLI ELISABETTA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 13/04/1933 c.f. SNTLBT33D53G992J PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI CASTELLI FILIPPO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 04/09/1931 c.f. SNTFPP31P04G992T PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI CASTELLI GIUSEPPE FRANCO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 13/07/1939 c.f. SNTGPP39L13G992C PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI CASTELLI MARIA RITA n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 03/03/1945 c.f. SNTMRT45C43H819A PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI CASTELLI MARIO GIUSEPPE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/03/1935 c.f. SNTMGS35C01G992M PROPRIETA' 1/9
62			CORAZZA LELIO n. a SAN BENEDETTO IN PERILLIS il 01/09/1949 c.f. CRZLLE49P01H773T PROPRIETA' 1/4, CORAZZA LIVIO n. a L'AQUILA il 14/07/1951 c.f. CRZLVI51L14A345W PROPRIETA' 1/4, EUSANIO MARIA DOMENICA REQUILDA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 08/06/1919 c.f. SNEMDM19H48G992Z PROPRIETA' 1/4, TARQUINI MARIA ANNA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 26/07/1949 c.f. TRQMNN49L66G992K PROPRIETA' 1/4
	4	1614	

**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 1.826,24 (euro milleottocentoventisei\24) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Comune di PRATA D'ANSIDONIA**  
**Il Responsabile del Servizio**  
 Arch. Claudio Di Cerbo





## USRA-USRC

## Decreto di Esproprio n. 2 del 09.08.2016 - Comune di Prata D'Ansidonia



## COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA

DECRETO DI ESPROPRIO n. 02 del 09/08/2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di PRATA D'ANSIDONIA - Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
20	108
20	110
20	112
20	113
20	119
20	120
20	121
20	124
20	129
20	131
20	133
20	134
20	136
20	137
4	1608

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto n. 20 del 28/08/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la

- realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato n.15. 20 del 28/08/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle*



*disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;*

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l’altro, le attività espropriative;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all’art.4, comma 1, dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all’esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziato per l’anno 2012 dall’art.20 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;*

VISTO il decreto Sindacale n. 18 del 08/05/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all’Arch. Fausto Pedetta Peccia l’incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell’immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall’Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
20	108	25/09/2009
20	110	25/09/2009
20	112	25/09/2009
20	113	25/09/2009
20	119	25/09/2009
20	120	25/09/2009
20	121	25/09/2009
20	124	25/09/2009
20	129	25/09/2009
20	131	25/09/2009
20	133	25/09/2009
20	134	25/09/2009
20	136	25/09/2009
20	137	25/09/2009
4	1608	25/09/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell’art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data

20	108	11794	29/07/2015
20	110	11783	29/07/2015
20	112	11786	29/07/2015
20	113	11787	29/07/2015
20	119	15217	22/10/2015
20	120	15217	22/10/2015
20	121	15219	22/10/2015
20	124	15223	22/10/2015
20	129	15243	22/10/2015
20	131	15242	22/10/2015
20	133	15241	22/10/2015
20	134	15229	22/10/2015
20	136	15232	22/10/2015
20	137	15233	22/10/2015
4	1608	11782	29/07/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
20	108	52	20/07/2016	€ 16,50			€ 0,00
20	110	80	20/07/2016	€ 15,75			€ 0,00
20	112	55	20/07/2016	€ 30,89			€ 0,00
20	113	56	20/07/2016	€ 84,39			€ 0,00
20	119	62	20/07/2016	€ 8,36			€ 0,00
20	120	63	20/07/2016	€ 9,13			€ 0,00
20	121	64	20/07/2016	€ 8,36			€ 0,00
20	124	66	20/07/2016	€ 71,48			€ 0,00
20	129	71	20/07/2016	€ 5,32			€ 0,00
20	131	73	20/07/2016	€ 5,32			€ 0,00
20	133	74	20/07/2016	€ 4,56			€ 0,00
20	134	75	20/07/2016	€ 4,56			€ 0,00
20	136	77	20/07/2016	€ 80,60			€ 0,00
20	137	78	20/07/2016	€ 145,24			€ 0,00
4	1608	83	20/07/2016	€ 737,25			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

#### DECRETA

##### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di PRATA D'ANSIDONIA C.F. 00195150669, con sede in PRATA D'ANSIDONIA Via Roma n° 3, 67020 PRATA D'ANSIDONIA (AQ), dei beni immobili ricadenti nel Comune di PRATA D'ANSIDONIA iscritti nel Catasto terreni di PRATA D'ANSIDONIA come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
-------	--------	------------	-------



12	20	108	ROSA AMILCA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 17/05/1940 c.f. RSOMLC40E57G992G PROPRIETA'
14	20	110	SANTARELLI PIETRO FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTPTRO0A01G992Y PROPRIETA'
16	20	112	DEBERARDIS ANGELO FU CARMINE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DBRNL00A01G992U PROPRIETA' 1/3, FIGURELLI EMILIA FU AGOSTINO VED DE BERARDINIS n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. FGRMLE00A41G992Q PROPRIETA' 1/3, PIETRANTONIO OSVALDA FU PASQUALE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. PTRSLD00A41G992Y PROPRIETA' 1/3
17	20	113	DERUBEIS GIUSEPPE FU PIETROMARIA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBGP00A01G992N PROPRIETA' 1/2, DERUBEIS VITALINA FU PIETROMARIA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 PROPRIETA' 1/2
23	20	119	CAROSI DORANTINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 28/02/1916 c.f. CRSDNT16B28G992O PROPRIETA' 1/9, CAROSI ENRICO FU PANCRAZIO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSNRC00A01G992W PROPRIETA' 1/9, CAROSI EROLINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 14/11/1917 c.f. CRSRLN17S14G992I PROPRIETA' 1/9, CAROSI FLORA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 03/11/1924 c.f. CRSFLR24S43G992D PROPRIETA' 1/9, CAROSI GIOVANNA FU PANCRAZIO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSGN00A41G992Q PROPRIETA' 1/9, CAROSI GIUSEPPE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 23/12/1919 c.f. CRSGPP19T23G992B PROPRIETA' 1/9, CAROSI MARIA FU PANCRAZIO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSMRA00A41G992X PROPRIETA' 1/9, CAROSI SANTA FU PANCRAZIO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSSNT00A41G992I PROPRIETA' 1/9, CAROSI TEODOLINDA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 11/12/1930 c.f. CRSTLN30T51G992H PROPRIETA' 1/9
24	20	120	CAROSI DORANTINO FU SABATINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 PROPRIETA' 1/5, CAROSI ERVOLINO FU SABATINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSRLN00A01G992H PROPRIETA' 1/5, CAROSI FLORINDA FU SABATINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSFRN00A41G992D PROPRIETA' 1/5, CAROSI GIUSEPPE FU SABATINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSGPP00A01G992X PROPRIETA' 1/5, CAROSI TEODOLINDA FU SABATINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSTLN00A41G992N PROPRIETA' 1/5
25	20	121	DE RUBEIS MARIA LINA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 22/11/1940 c.f. DRBMLN40S62G992W PROPRIETA'
28	20	124	CICCARELLI ANGELO FU ANGELO SANTE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CCCNGL00A01G992Q PROPRIETA' 1/11, CICCARELLI ANTONIETTA n. a VENEZUELA il 10/11/1957 c.f. CCCNNT57S502614W PROPRIETA' 1/11, CICCARELLI CONCETTA FU ANGELO SANTE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CCCCT00A41G992H PROPRIETA' 1/11, CICCARELLI DOMENICO FU ANGELO SANTE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CCCDNC00A01G992C PROPRIETA' 1/11, CICCARELLI EDOARDO FU ANGELO SANTE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CCCDR00A01G992R PROPRIETA' 1/11, CICCARELLI LORENZO FU ANGELO SANTE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CCCLNZ00A01G992H PROPRIETA' 1/11, CICCARELLI SANTINO n. a VENEZUELA il 23/10/1959 c.f. CCCSTN59R23Z614Q PROPRIETA' 1/11, CICCARELLI VINCENZO FU ANGELO SANTE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CCCVCN00A01G992Q PROPRIETA' 1/11, CICCARELLI VITALINA FU ANGELO SANTE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CCCVLN00A41G992T PROPRIETA' 1/11, D'ALESSANDRO MARIA GIUSEPPA FU DAVIDE VED CICCARELLI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DLSMRA00A41G992T PROPRIETA' 1/11, DILRENZO VINCENZA MAR CICCARELLI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DLRVCN00A41G992I PROPRIETA' 1/11
33	20	129	CASCIANI ONORINA DI EMIDIO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CSCNRN00A41G992F PROPRIETA' 1/7, ROSSI MARIA DOMENICA FU LUIGI VED SANTARELLI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. RSSMRA00A41G992B PROPRIETA' 1/7, SANTARELLI ANTONIO FU PAOLO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTNTN00A01G992S PROPRIETA' 1/7, SANTARELLI FIORANGELO FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTFNG00A01G992J PROPRIETA' 1/7, SANTARELLI GIUSEPPE FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTGPP00A01G992C PROPRIETA' 1/7, SANTARELLI PIETRO LUIGI FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTPTRO0A01G992Y PROPRIETA' 1/7, SANTARELLI VIRGILIO FU PAOLO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTVGL00A01G992Z PROPRIETA' 1/7
35	20	131	FIGURELLI ASSUNTA FU SALVATORE VED SANTARELLI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. FGRSNT00A41G992B PROPRIETA' 1/2, SANTARELLI ANGELA DU FRANCESCO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTNGL00A41G992V PROPRIETA' 1/2

37	20	133	DE RUBEIS FRANCESCO FU DOMENICO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBFNC00A01G992Q PROPRIETA' 1/2, SANTARELLI PIETRO FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTPTR00A01G992Y PROPRIETA' 1/2
38	20	134	CASCIANI ONORINA DI EMIDIO VED SANTARELLI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CSCNRN00A41G992F PROPRIETA' 1/8, DE RUBEIS FRANCESCO FU DOMENICO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBFNC00A01G992Q PROPRIETA' 1/8, ROSSI MARIA DOMENICA FU LUIGI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. RSSMRA00A41G992B PROPRIETA' 1/8, SANTARELLI ANTONIO FU PAOLO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTNTN00A01G992S PROPRIETA' 1/8, SANTARELLI FIORANGELO FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTFNG00A01G992J PROPRIETA' 1/8, SANTARELLI GIUSEPPE FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTGPP00A01G992C PROPRIETA' 1/8, SANTARELLI PIETRO LUIGI FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTPTR00A01G992Y PROPRIETA' 1/8, SANTARELLI VIRGILIO FU PAOLO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTVGL00A01G992Z PROPRIETA' 1/8
40	20	136	DE RUBEIS ALBERTO FU RANIERO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBLRT00A01G992B PROPRIETA' 1/10, DE RUBEIS ANTONINA FU RANIERO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBNNN00A41G992N PROPRIETA' 1/10, DE RUBEIS BIAGIO FU FRANCESCO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBBGI00A01G992N PROPRIETA' 1/10, DE RUBEIS DOMENICO FU RANIERO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBDNC00A01G992O PROPRIETA' 1/10, DE RUBEIS GIULIO FU FRANCESCO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBGLI00A01G992H PROPRIETA' 1/10, DE RUBEIS PIETRO FU FRANCESCO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBPTR00A01G992J PROPRIETA' 1/10, DE RUBEIS ROSINA FU FRANCESCO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBRSN00A41G992J PROPRIETA' 1/10, DE RUBEIS UGO FU RANIERO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBGUO00A01G992Z PROPRIETA' 1/10, DE RUBEIS VITALIANO FU RANIERO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBVLN00A01G992B PROPRIETA' 1/10, DERUBEIS MARIA FU FRANCESCO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBMRA00A41G992N PROPRIETA' 1/10
41	20	137	PIETRANGELI PAOLETTA n. a FRANCIA il 08/06/1958 c.f. PTRPTT58H48Z110K PROPRIETA' 1/3, PIETRANGELI RINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 20/03/1964 c.f. PTRRNI64C20G992N PROPRIETA' 1/3, RAPACCINI ALFONSINA n. a FONTECCHIO il 21/05/1932 c.f. RPCLNS32E61D681X PROPRIETA' 1/3
56	4	1608	DURONIO FILIPPO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 08/05/1929 c.f. DRNFPP29E08G992U PROPRIETA'

**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 1.227,71 (euro milleduecentoventisette\71) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;



**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Comune di PRATA D'ANSIDONIA**  
**Il Responsabile del Servizio**  
Arch. Claudio Di Cerbo



## USRA-USRC

**Decreto di Esproprio n. 3 del 09.08.2016 – Comune di Prata D'Ansidonia****COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA**

**DECRETO DI ESPROPRIO** n. 03 del 09/08/2016  
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di PRATA D'ANSIDONIA – Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
20	101
20	111
20	114
20	115
20	116
20	122
20	125
20	126
20	127
20	128
20	130
20	132

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto n. 20 del 28/08/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;



- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile” con specifico riferimento all’art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione “di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione” ed ancora “di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato n. 20 del 28/08/2009 con i quali è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;*
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009,prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del*



decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che “i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTO il decreto Sindacale n. 18 del 08/05/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
20	101	25/09/2009
20	111	25/09/2009
20	114	25/09/2009
20	115	25/09/2009
20	116	25/09/2009
20	122	25/09/2009
20	125	25/09/2009
20	126	25/09/2009
20	127	25/09/2009
20	128	25/09/2009
20	130	25/09/2009
20	132	25/09/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
20	101	11800	29/07/2015
20	111	11785	29/07/2015
20	114	11788	29/07/2015
20	115	11790	29/07/2015
20	116	11791	29/07/2015



20	122	15214	22/10/2015
20	125	15224	22/10/2015
20	126	15228	22/10/2015
20	127	15227	22/10/2015
20	128	15212	22/10/2015
20	130	15213	22/10/2015
20	132	15203	22/10/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
20	101	45	20/07/2016	€ 67,50			€ 0,00
20	111	54	20/07/2016	€ 18,08			€ 0,00
20	114	57	20/07/2016	€ 96,44			€ 0,00
20	115	58	20/07/2016	€ 13,56			€ 0,00
20	116	59	20/07/2016	€ 14,32			€ 0,00
20	122	65	20/07/2016	€ 9,13			€ 0,00
20	125	67	20/07/2016	€ 34,98			€ 0,00
20	126	68	20/07/2016	€ 46,39			€ 0,00
20	127	69	20/07/2016	€ 46,39			€ 0,00
20	128	70	20/07/2016	€ 25,85			€ 0,00
20	130	72	20/07/2016	€ 5,32			€ 0,00
20	132	81	20/07/2016	€ 4,56			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

#### DECRETA

##### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di PRATA D'ANSIDONIA C.F. 00195150669, con sede in PRATA D'ANSIDONIA Via Roma n° 3, 67020 PRATA D'ANSIDONIA (AQ), dei beni immobili ricadenti nel Comune di PRATA D'ANSIDONIA iscritti nel Catasto terreni di PRATA D'ANSIDONIA come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
5	20	101	DE RUBEIS ROSA n. a LENTINI il 15/03/1944 c.f. DRBRSO44C55E532Y PROPRIETA'
15			CAROSI ANGELAMARIA FU SABATINO VED DE RUBEIS n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSNLM00A41G992G PROPRIETA' 1/9, DE RUBEIS ALFONSO FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBLNS00A01G992M PROPRIETA' 1/9, DE RUBEIS AMEDEO FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBMDA00A01G992I PROPRIETA' 1/9, DE RUBEIS GABRIELE FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBGRL00A01G992O PROPRIETA' 1/9, DE RUBEIS GIUSTINA FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBGTN00A41G992A PROPRIETA' 1/9, DE RUBEIS IVANA n. a CAPORCIANO il 20/04/1944 c.f. DRBVNI44D60B672Y PROPRIETA' 1/9, DE RUBEIS MARIA FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBMRA00A41G992N PROPRIETA' 1/9, DE RUBEIS SAVERIO n. a CAPORCIANO il 26/01/1940 c.f. DRBSVR40A26B672U PROPRIETA' 1/9, SIDONIO MARIA MODESTINA n. a CAPORCIANO il 16/12/1906 c.f. SDNMRA06T56B672U PROPRIETA' 1/9
	20	111	

18			CICCARELLI VINCENZO FU ANGELO SANTE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CCCVCN00A01G992Q PROPRIETA' 1/6, DE PAOLIS MADDALENA FU PAOLO VED SANTARELLI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DPLMDL00A41G992Z PROPRIETA' 1/6, SANTARELLI ANNA FU GIAMBATTISTA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTNNA00A41G992P PROPRIETA' 1/6, SANTARELLI ANTONIO FU GIAMBATTISTA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTNTN00A01G992S PROPRIETA' 1/6, SANTARELLI ORESTE FU GIAMBATTISTA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTRST00A01G992A PROPRIETA' 1/6, SANTARELLI SANTE FU GIAMBATTISTA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTSNT00A01G992J PROPRIETA' 1/6
	20	114	
19			CASCIANI ONORINA DI EMIDIO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CSCNRN00A41G992F PROPRIETA' 1/7, ROSSI MARIA DOMENICA FU LUIGI VED SANTARELLI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. RSSMRA00A41G992B PROPRIETA' 1/7, SANTARELLI ANTONIO FU PAOLO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTNTN00A01G992S PROPRIETA' 1/7, SANTARELLI FIORANGELO FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTFNG00A01G992J PROPRIETA' 1/7, SANTARELLI GIUSEPPE FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTGPP00A01G992C PROPRIETA' 1/7, SANTARELLI PIETRO LUIGI FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTPTR00A01G992Y PROPRIETA' 1/7, SANTARELLI VIRGILIO FU PAOLO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTVGL00A01G992Z PROPRIETA' 1/7
	20	115	
20	20	116	SANTARELLI PIETRO FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTPTR00A01G992Y PROPRIETA'
26	20	122	CAROSI DORANTINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 28/02/1916 c.f. CRSDNT16B28G992O PROPRIETA'
29			GRILLI BIANCA FU BENIAMINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. GRLBNC00A41G992C PROPRIETA' 1/4, GRILLI GIUSEPPE FU BENIAMINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. GRLGPP00A01G992Z PROPRIETA' 1/4, PIETRANGELI ARMANDO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 02/05/1938 c.f. PTRRND38E02G992K PROPRIETA' 1/4, PIETRANGELI LINA MARIA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 17/09/1941 c.f. PTRLNI41P57G992P PROPRIETA' 1/4
	20	125	
30			CAROSI LINA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 21/03/1938 c.f. CRSLNI38C61G992K PROPRIETA' 1/3, CAROSI ROBERTO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 19/07/1930 c.f. CRSRRT30L19G992W PROPRIETA' 1/3, PINORI ANGELA FU LUIGI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. PNRNGL00A41G992G PROPRIETA' 1/3
	20	126	
31			CLEMENTE MARIA FU ALESSANDRO VED SANTARELLI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CLMMRA00A41G992X PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI ANTONINO FU DOMENICO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTNNA00A01G992Y PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI GIUSEPPINA FU DOMENICO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTGPP00A41G992G PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI CASTELLI ANTONINA MARIA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 17/12/1929 c.f. SNTNNA29T57G992U PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI CASTELLI ELISABETTA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 13/04/1933 c.f. SNTLBT33D53G992J PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI CASTELLI FILIPPO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 04/09/1931 c.f. SNTFPP31P04G992T PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI CASTELLI GIUSEPPE FRANCO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 13/07/1939 c.f. SNTGPP39L13G992C PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI CASTELLI MARIA RITA n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 03/03/1945 c.f. SNTMRT45C43H819A PROPRIETA' 1/9, SANTARELLI CASTELLI MARIO GIUSEPPE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/03/1935 c.f. SNTMGS35C01G992M PROPRIETA' 1/9
	20	127	
32			CICCARELLI VINCENZO FU ANGELO SANTE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CCCVCN00A01G992Q PROPRIETA' 1/6, DE PAOLIS MADDALENA FU PAOLO VED SANTARELLI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DPLMDL00A41G992Z PROPRIETA' 1/6, SANTARELLI ANNA FU GIAMBATTISTA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTNNA00A41G992P PROPRIETA' 1/6, SANTARELLI ANTONIO FU GIAMBATTISTA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTNTN00A01G992S PROPRIETA' 1/6, SANTARELLI ORESTE FU GIAMBATTISTA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTRST00A01G992A PROPRIETA' 1/6, SANTARELLI SANTE FU GIAMBATTISTA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTSNT00A01G992J PROPRIETA' 1/6
	20	128	
34	20	130	SANTARELLI PIETRO FU LORETO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTPTR00A01G992Y PROPRIETA'
36	20	132	DE RUBEIS FRANCESCO FU DOMENICO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBFNC00A01G992Q PROPRIETA' 1/2, SANTARELLI FRANCESCO FU PIER LUIGI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. SNTFNC00A01G992F PROPRIETA' 1/2



**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 382,52 (euro trecentoottantadue\52) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Comune di PRATA D'ANSIDONIA**  
**Il Responsabile del Servizio**  
Arch. Claudio Di Cerbo



## USRA-USRC

**Decreto di Esproprio n. 4 del 24.08.2016 – Comune di Prata D'Ansidonia****COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA****DECRETO DI ESPROPRIO n. 4 del 24/08/2016**

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di PRATA D'ANSIDONIA – Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
20	79
20	81
20	82
20	83
20	98
20	99

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto n. 20 del 28/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;



- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato n. 20 del 28/08/2009 con il quale è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis”*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l’altro, le attività espropriative;
- VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e*



le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 08/05/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
20	79	25/09/2009
20	81	25/09/2009
20	82	25/09/2009
20	83	25/09/2009
20	98	25/09/2009
20	99	25/09/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
20	79	03238	07/03/2016
20	81	03239	07/03/2016
20	82	03235	07/03/2016
20	83	03242	07/03/2016
20	98	03230	07/03/2016
20	99	03232	07/03/2016

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
20	79	87	24/08/2016	€ 49,78	87	24/08/2016	€ 49,78
20	81	88	24/08/2016	€ 58,33	88	24/08/2016	€ 58,33
20	82	89	24/08/2016	€ 87,11	89	24/08/2016	€ 87,11
20	83	90	24/08/2016	€ 35,78	90	24/08/2016	€ 35,78



20	98	91	24/08/2016	€ 15,56	91	24/08/2016	€ 15,56
20	99	92	24/08/2016	€ 21,78	92	24/08/2016	€ 21,78

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

#### DECRETA

##### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di PRATA D'ANSIDONIA C.F. 00195150669, con sede in PRATA D'ANSIDONIA Via Roma n° 3, 67020 PRATA D'ANSIDONIA (AQ), dei beni immobili ricadenti nel Comune di PRATA D'ANSIDONIA iscritti nel Catasto terreni di PRATA D'ANSIDONIA come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
45			LEONARDIS CLARICE AMELIA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 29/05/1918 c.f. LNRRC18E69G992S PROPRIETA' 1/7, LEONARDIS CONCETTA FU LUIGI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LNRCT00A41G992U PROPRIETA' 1/7, LEONARDIS FRANCESCA ANATOLIA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 09/07/1921 c.f. LNRFC21L49G992Y PROPRIETA' 1/7, LEONARDIS GAETANO FU LUIGI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LNRGTN00A01G992X PROPRIETA' 1/7, LEONARDIS GIUSEPPE FU FRANCESCO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LNRGPP00A01G992O PROPRIETA' 1/7, LEONARDIS NATALE GOFFREDO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 15/09/1915 c.f. LNRNTL15P15G992W PROPRIETA' 1/7, PORTANTE LUDOVICA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 12/08/1896 c.f. PRTLVC96M52G992X PROPRIETA' 1/7
	20	79	
46			CAROSI ANNA FU SERAFINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSNNA00A41G992K PROPRIETA' 1/12, CAROSI CARMINE FU SERAFINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSCMN00A01G992G PROPRIETA' 1/12, CAROSI DOMENICO FU CARMINE n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSDNC00A01G992Y PROPRIETA' 1/12, CAROSI GIOVANNI FU SERAFINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSGNN00A01G992M PROPRIETA' 1/12, CAROSI IOLANDA FU SERAFINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSLND00A41G992L PROPRIETA' 1/12, CAROSI MARIA FU CARMINE MAR CAROSI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSMRA00A41G992X PROPRIETA' 1/12, CAROSI NORINA FU SERAFINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSNRN00A41G992L PROPRIETA' 1/12, CAROSI PAOLO FU FRANCESCO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. CRSPLA00A01G992S PROPRIETA' 1/12, DE MEIS GIUSEPPINA FU PAOLO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DMSGPP00A41G992Y PROPRIETA' 1/12, DE MEIS MARIA FU PAOLO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DMSMRA00A41G992U PROPRIETA' 1/12, DE MEIS ORESTE FU PAOLO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DMSRST00A01G992S PROPRIETA' 1/12, DE MEIS PASQUALE FU PAOLO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DMSPQL00A01G992C PROPRIETA' 1/12
	20	81	
47			COLANGELI ANGELO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 25/04/1960 c.f. CLNGL60D25G992X PROPRIETA' 1/7, COLANGELI BERARDINO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 16/12/1923 c.f. CLNBRD23T16G992X PROPRIETA' 1/7, COLANGELI DOMENICO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 24/07/1952 c.f. CLDNC52L24G992C PROPRIETA' 1/7, COLANGELI ELDA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 02/12/1923 c.f. CLNLDE23T42G992A PROPRIETA' 1/7, COLANGELI LUCIA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 13/12/1927 c.f. CLNLCU27T53G992V PROPRIETA' 1/7, COLANGELI MADDALENA n. a L'AQUILA il 27/07/1963 c.f. CLNMDL63L67A345F PROPRIETA' 1/7, GAUDIERI ANGELO FU LUIGI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. GDRNGL00A01G992E PROPRIETA' 1/7
	20	82	
48	20	83	SANTOGROSSI SANDRO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 24/10/1957 c.f. SNTSDRS7R24G992F PROPRIETA'
49	20	98	ROSSI ILDEGONDA FU OTTAVIO VED LEONARDIS n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. RSSLGN00A41G992U PROPRIETA'
50			DE RUBEIS ANTONIA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DRBNTN00A01G992D PROPRIETA' 1/8, LEONARDIS ALFREDO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LNLRD00A01G992M PROPRIETA' 1/8, LEONARDIS CAROLINA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LNRCN00A01G992J PROPRIETA' 1/8, LEONARDIS CESIDIO n. a ROMA il 20/09/1935 c.f. LNRCSD35P20H501C PROPRIETA' 1/8, LEONARDIS ROSINA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LNRRSN00A01G992G PROPRIETA' 1/8, LEONARDIS SERAFINA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f.
	20	99	

LNRSFN00A01G992I PROPRIETA' 1/8, LEONARDIS SILVANA n. a ROMA il  
24/10/1940 c.f. LNRSVN40R64H501O PROPRIETA' 1/8, LEONARDIS STEFANO n. a  
PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LNRSFN00A01G992I PROPRIETA' 1/8

**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 268,34 (euro duecentosessantaotto\34) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Comune di PRATA D'ANSIDONIA**  
**Il Responsabile del Servizio**  
Arch. Claudio Di Cerbo







**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)